

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilaventitré, il giorno del mese di ,

TRA

Il **Comune di Raddusa**, in persona del sindaco pro-tempore e con sede in Via Giuseppe Garibaldi n. 2 Raddusa, (C.F. 82001950870), rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Salmè da una parte,

E

I sigg.ri **Comes Carmela**, nata a Catania il 18.08.1961, c.f. CMSCML61M58C351C, e **Pennisi Sergio Maria Ambrogio**, nato a Catania il 07.12.1971, c.f. PNNSGM61T07C351M, entrambi residenti in Biancavilla in C.da Abate Vitale (altrimenti denominata C.da Stella), rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Stissi, dall'altra;

PREMESSO

- Che, con Ricorso per Decreto Ingiuntivo, i sigg.ri Comes Carmela e Pennisi Sergio Maria Ambrogio chiedevano al Tribunale di Catania l'ingiunzione di pagamento in danno al Comune di Raddusa a titolo di omesso pagamento del contributo al mantenimento, previsto per la Regione Sicilia dal D.A. n. 481 del 28/02/2005, in qualità di affidatari dei minori Santoro Silvana e Santoro Gaetano, provenienti dal Comune di Raddusa (CT) di residenza della loro famiglia di origine;

- Che, a loro dire per ciascun minore erano dovute euro 5.832 pari a 12 mensilità del 2020 ($486 \times 12 = 5.832$) ed euro 1.460,40 pari alle 3 mensilità del 2021 ($486,80 \times 3 = 1.460,40$), per un totale di euro 7.292,40 ($5.832 + 1.460,40$), che moltiplicati per i due minori ammontavano complessivamente ad euro 14.584,80 ($7.292,40 \times 2 = 14.584,80$).

- Che, l'adito Tribunale in data 19/08/2021 emetteva decreto ingiuntivo n. 3282/2021 (RG n. 3670/2021) con il quale ingiungeva al Comune di Raddusa il pagamento della somma di € 14.584,80, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, liquidate in € 540,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
- Che, avverso il Decreto Ingiuntivo regolarmente notificato, si opponeva il Comune di Raddusa, incoando il procedimento RG n. 13404/2021 innanzi al Tribunale di Catania, eccependo l'inesistenza di un contratto/convenzione tra le parti, e più precisamente che il citato D.A. n. 481 del 28.02.2005 della Regione Sicilia (Regolamento - tipo sull'affidamento familiare dei minori) non prevede alcun obbligo normativo a carico del Comune di corrispondere alla famiglia affidataria un contributo di € 400,00 mensili per ciascun minore, in mancanza di una apposita convenzione scritta che regoli il rapporto tra l'ente locale e l'affidatario del minore, a maggior ragione in assenza di una apposita delibera di impegno di spesa, oltre alla carenza di prova - certezza, liquidita' ed esigibilita' del credito, stante altresì che l'art. 5 del predetto decreto non vincola in alcun modo il contributo di € 400,00 per ciascun minore affidato, prevedendo, piuttosto, l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.);
- Che, con comparsa di costituzione e risposta si costituivano i sigg.ri Comes Carmela e Pennisi Sergio Maria Ambrogio, al fine di sentir rigettare tutte le domande proposte dal Comune di Raddusa;

- Che, all'esito della prima udienza di comparizione il giudice designato concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 c 6 c.p.c. a decorrere dal 1.2.2023, rinviando per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 28.11.23;
- Che, parallelamente, i sigg.ri Comes Carmela e Pennisi Sergio Maria Ambrogio in data 17.11.2021 intimavano atto di precetto per l'importo di €11.893,72 in danno del Comune di Raddusa, dovuto - a dire degli intimanti - per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo n. 3549/2020 del 26.09.2020 per l'importo di €10.632,00 emesso dal Tribunale di Catania il 15.01.2016, in seno al procedimento RG n. 4831/2020, notificato il 29.09.2020 e non opposto nei termini di legge, spedito in formula esecutiva il 09.06.2021 e poi notificato nella formula esecutiva in data 17.06.2021;
- Che, avverso tale atto di precetto, si opponeva il Comune di Raddusa, incoando il procedimento RG n. 15844/2021 innanzi al Tribunale di Catania, eccependo l'illegittimità della pretesa creditoria e la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto spontaneo pagamento del suddetto importo di €10.632,00 ai sigg.ri Comes-Pennisi, giusta mandato nr. 1360 del 16.07.2020, previa determina di impegno e successiva determina di liquidazione, con bonifico bancario CRO 1101202020100022, direttamente su conto corrente degli stessi, ancor prima della emissione e conseguente notifica del suddetto decreto ingiuntivo, che proprio per tale motivo non era stato impugnato;

- Che, con comparsa di costituzione e risposta si costituivano i sigg.ri Comes Carmela e Pennisi Sergio Maria Ambrogio, al fine di sentir rigettare tutte le domande proposte dal Comune di Raddusa;
- Che, nelle more tra le parti sono intervenute trattative, al fine di risolvere bonariamente le controversia, ed il Comune ha proposto il pagamento di € 21.264,00 OMNIA (quindi comprensivi di interessi, accessori, spese legali, ecc.) a titolo di contributo al mantenimento dei minori Santoro Silvana e Santoro Gaetano, per gli anni in contestazione e fino a tutto il mese di dicembre 2022, con rinuncia da parte dei sigg.ri Comes Carmela e Pennisi Sergio Maria Ambrogio alle somme di cui ai decreti ingiuntivi n. 3282/2021 (RG n. 3670/2021) e n. 3549/2020 del 26.09.2020 (RG n. 4831/2020), con obbligo per le parti di stipulare apposita convenzione scritta che regoli per il futuro, e quindi a far data dal mese di gennaio 2023, l'entità e la durata dei contributi da versare per ciascun minore;
- Che i sigg.ri Comes Carmela e Pennisi Sergio Maria Ambrogio hanno comunicato di essere disponibili, ad addivenire ad una transazione con il pagamento da parte del Comune di Raddusa della complessiva somma di € 21.264,00, comprensiva di spese, accessori, interessi, ecc., purché il pagamento avvenga entro il mese di maggio 2023;
- Che quanto sopra appare conveniente per entrambe le parti, anche al fine di evitare ulteriori esborsi di maggiori importi, qualora si dovesse procedere in giudizio, stante l'alea dei giudizi.

Le parti, tutto quanto premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano di addivenire a

TRANSAZIONE

ai seguenti patti e condizioni:

Art. 1

Con la sottoscrizione del presente atto, i sigg.ri Comes Carmela e Pennisi Sergio Maria Ambrogio ed il Comune di Raddusa, come sopra indicati, operando ciascuno reciproche rinunzie e concessioni ed a totale soddisfacimento di ogni pretesa scaturente dai decreti ingiuntivi n. 3282/2021 (RG n. 3670/2021) e n. 3549/2020 del 26.09.2020 (RG n. 4831/2020) emessi dal Tribunale di Catania e dai giudizi di opposizione recanti i nn.ri RG n. 13404/2021 ed RG n. 15844/2021, transigono la controversia di cui sopra a fronte del versamento da parte del Comune di Raddusa dell'importo complessivo di € 21.264,00 (ventunomiladuecentosessantaquattro/00), a saldo e stralcio dei crediti vantati, ivi inclusi quelli maturati fino al mese di dicembre 2022 per il mantenimento dei minori Santoro Silvana e Santoro Gaetano, ivi inclusi interessi, accessori, spese legali, ecc.

Art. 2

Il Comune di Raddusa si impegna a corrispondere il suddetto importo mediante bonifico bancario presso l'istituto bancario, al codice IBAN: intestato a entro e non oltre il 31/05/2023

Art. 3

I sigg.ri Comes Carmela e Pennisi Sergio Maria Ambrogio, con la sottoscrizione del presente atto di transazione e salvo il buon esito della stessa, accettano l'importo, le modalità e le condizioni di pagamento come sopra indicati e dichiarano di ritenersi

pienamente soddisfatti e di non avere più nulla a pretendere direttamente o indirettamente dal Comune di Raddusa a saldo e stralcio dei crediti vantati fatti valere con i decreti ingiuntivi n. 3282/2021 (RG n. 3670/2021) e n. 3549/2020 del 26.09.2020 (RG n. 4831/2020) emessi dal Tribunale di Catania;

Art. 4

Il Comune di Raddusa e i sigg.ri Comes Carmela e Pennisi Sergio Maria Ambrogio, relativamente ai procedimenti di opposizione pendenti dinanzi il Tribunale di Catania recanti i nn.ri RG n. 13404/2021 ed RG n. 15844/2021 si impegnano ad abbandonare i procedimenti predetti e/o a chiedere al Giudice designato un congruo rinvio compatibile con il pagamento della somma concordata da parte del Comune debitore. Resta inteso che in caso di ritardo anche di un solo giorno rispetto alla data concordata i sigg.ri Comes Carmela e Pennisi Sergio Maria Ambrogio potranno proseguire i giudizi oggi pendenti coltivando tutte le domande fino a questo momento intraprese.

Art. 5

Le parti si danno atto reciprocamente di non avere più nulla a pretendere per alcun titolo, salvo quanto non sia espressamente previsto nel presente atto.

Il presente atto viene redatto in duplice originale a reciproca garanzia delle parti, controfirmato digitalmente a margine di ogni pagina ed in calce al presente.

Le parti danno atto che la presente scrittura verrà registrata in caso d'uso, ed in tal caso, le spese di registrazione saranno a carico della parte che richiederà la registrazione stessa.

Il presente atto di transazione viene sottoscritto anche dall'Avv. Luigi Stissi e dall'Avv. Cesare Salmè, per espressa rinuncia alla solidarietà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68 r.d.l. 27.12.1933 n. 1578 e segg.

Letto, confermato e sottoscritto.

Raddusa li

Il Sindaco

Comes Carmela

Pennisi Sergio Maria Ambrogio

Avv. Cesare Salmè

Avv. Luigi Stissi
